

Allegato "C" alla Raccolta n. 2.328

STATUTO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, è costituita una

Fondazione denominata:

"FONDAZIONE PAOLA GIANCOLA PER LA RICERCA SUL CANCRO - Ente

del Terzo Settore"

in forma abbreviata

"FONDAZIONE PAOLA GIANCOLA PER LA RICERCA SUL CANCRO -

E.T.S.".

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal Codice

del Terzo Settore, dal Codice Civile e da ogni altra normativa

applicabile, di natura primaria e secondaria.

È fatto obbligo alla Fondazione l'uso, oltre che nella denomi-

nazione, anche negli atti, nella corrispondenza e in qualsivog-

lia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico,

della locuzione di Ente del Terzo Settore ovvero dell'acroni-

mo di "E.T.S.".

ARTICOLO 2

FINALITÀ

La Fondazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche

solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento,

	in via esclusiva o principale, di una o più attività di inte-	
	resse generale in forma di produzione o scambi di beni o ser-	
	vizi.	
	Scopo della Fondazione è, in particolare, la promozione della	
	ricerca sulla epidemiologia, sulla eziologia, sulla diagnosi	
	precoce e sulla cura dei tumori, con particolare interesse al	
	mesotelioma pleurico.	
	ARTICOLO 3	
	OGGETTO	
	Le finalità di cui al precedente articolo 2 (due) vengono per-	
	seguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o prevalente	
	delle seguenti attività di interesse generale consistenti	
	nell'educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifica-	
	zioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con	
	finalità educativa, e altresì nella ricerca scientifica di	
	particolare interesse sociale, e precisamente:	
	- l'organizzazione ed il finanziamento di ricerche, studi, se-	
	minari e convegni su argomenti di oncologia;	
	- il finanziamento di borse di studio e programmi di ricerca	
	sul cancro approvati dal Comitato Scientifico della fondazio-	
	ne;	
	- la promozione e il finanziamento della partecipazione a cor-	
	si di aggiornamento, a convegni scientifici ovvero a stage di	
	formazione, anche all'estero, del personale interessato alla	
	- 2 -	

	ricerca;	
	- il supporto di programmi di ricerca e attività scienti-	
	fico-educative e sanitarie in campo oncologico promosso anche	
	da altri enti, istituti, o associazioni che riterrà meritevoli	
	di contributo.	
	La Fondazione può esercitare altre diverse attività, anche	
	commerciali e produttive, a condizione che siano secondarie e	
	strumentali rispetto alle attività di cui al precedente punto	
	e tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e	
	gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme	
	delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle	
	attività di interesse generale, il tutto secondo i criteri e i	
	limiti che saranno definiti con decreto del Ministro del Lavo-	
	ro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro	
	dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'ar-	
	ticolo 17, comma 3, Legge 23 agosto 1988, n. 400.	
	La Fondazione potrà altresì esercitare le attività di raccolta	
	fondi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.	
	ARTICOLO 4	
	SEDE	
	La Fondazione ha sede nel Comune di Como (CO), ed in partico-	
	lare in Via Odescalchi n. 30.	
	Lo spostamento della sede nel Comune di Como (CO) potrà essere	
	deliberato dal Consiglio Direttivo senza modifica del presente	
	statuto.	
	- 3 -	

	Con le modalità previste dalla legge, il Consiglio Direttivo	
	ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di	
	trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la	
	sede sociale nell'ambito del Comune della sede della fondazio-	
	ne e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali opera-	
	tive.	
	L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata uni-	
	camente a seguito di delibera del Consiglio Direttivo ai sensi	
	dell'art. 48 comma 1 Codice del Terzo Settore, e dovrà essere	
	tempestivamente comunicata dall'organo direttivo o da legale	
	rappresentante dell'ente per l'iscrizione nel Registro Unico	
	Nazionale del Terzo Settore.	
	ARTICOLO 5	
	ASSENZA SCOPO DI LUCRO	
	La Fondazione è apartitica e aconfessionale; essa non ammette	
	discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione,	
	di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discrimi-	
	nazione.	
	La Fondazione non persegue alcuno scopo di lucro.	
	ARTICOLO 6	
	DOMICILIAZIONE	
	Il domicilio dei componenti degli organi sociali, per i loro	
	rapporti con la fondazione, è quello che risulta dal Registro	
	Unico Nazionale del Terzo Settore e dal Registro delle Persone	
	Giuridiche.	
	- 4 -	

	SEZIONE II	
	PATRIMONIO, FONDI E UTILI	
	ARTICOLO 7	
	PATRIMONIO	
	Il patrimonio iniziale della Fondazione era costituito dal	
	fondo di dotazione del valore di Euro 50.000,00 (cinquantamila	
	virgola zero zero) formato dai versamenti effettuati da cia-	
	scuno dei fondatori in sede di istituzione, ed è oggi rappre-	
	sentato:	
	- dai beni di titolarità della fondazione;	
	- dalle rendite derivanti dalla gestione di tali beni.	
	Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali rica-	
	vi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizza-	
	to esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al	
	precedente articolo 3 (tre) per il solo perseguimento delle	
	finalità di cui al precedente articolo 2 (due).	
	Il Consiglio Direttivo provvede all'investimento di quanto	
	perviene alla Fondazione nel modo che valuta più sicuro e red-	
	ditizio per la fondazione stessa e per il perseguimento del	
	suo scopo.	
	ARTICOLO 8	
	RACCOLTA FONDI	
	La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche	
	in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecita-	
	zione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di be-	
	- 5 -	

	ni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di	
	terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei prin-	
	cipi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i	
	sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie	
	attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta	
	a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non cor-	
	rispettiva, il tutto in conformità alle linee guida adottate	
	con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,	
	sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del	
	Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.	
	ARTICOLO 9	
	UTILI, AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE	
	È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avan-	
	zi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondato-	
	ri, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri compo-	
	nenti degli organi sociali.	
	Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:	
	- la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque	
	rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzio-	
	nati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle	
	specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti	
	in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condi-	
	zioni;	
	- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di re-	
	tribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento)	
	- 6 -	

	rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai	
	contratti collettivi di cui all'articolo 51 D.Lgs. 15 giugno	
	2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessi-	
	tà di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimen-	
	to delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5,	
	comma 1, lettere b), g) o h), Codice del Terzo Settore;	
	- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza	
	valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nor-	
	male;	
	- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizio-	
	ni più favorevoli di quelle di mercato, ai fondatori, ai com-	
	ponenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che	
	a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano	
	parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore	
	dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed	
	ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da	
	questi direttamente o indirettamente controllate o collegate,	
	esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali	
	cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'atti-	
	vità di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice del	
	Terzo Settore;	
	- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli	
	intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in	
	dependenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro	
	punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può	
	- 7 -	

	essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle	
	Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e	
	delle Finanze.	
	ARTICOLO 10	
	DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	
	Ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, in caso di	
	estinzione o scioglimento della fondazione, il patrimonio re-	
	siduo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui	
	all'articolo 45 comma 1 Codice del Terzo Settore e salva di-	
	versa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Ter-	
	zo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano	
	analoghe finalità, secondo le disposizioni statutarie o	
	dell'organo sociale competente oppure, in mancanza, alla Fon-	
	dazione Italia Sociale.	
	Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in as-	
	senza o in difformità del suddetto parere sono nulli.	
	ARTICOLO 11	
	PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE	
	Il Consiglio Direttivo può costituire uno o più patrimoni de-	
	stinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti di	
	cui agli articoli 2447-bis e seguenti codice civile e di cui	
	all'art. 10 Codice del Terzo Settore.	
	SEZIONE III	
	ORGANI DELLA FONDAZIONE	
	ARTICOLO 12	

CONSIGLIO DIRETTIVO

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre Consiglieri, all'interno del quale devono essere nominati:

- un Presidente;
- un Segretario;
- un Tesoriere.

Il Presidente:

- effettua l'ordinaria amministrazione dell'ente e ne cura l'andamento;
- fa rispettare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti interni;
- predispone la bozza del bilancio e la sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- rappresenta l'ente di fronte ai terzi, anche in giudizio.

Il Segretario:

- coadiuva il Presidente nello svolgimento delle loro funzioni;
- verbalizza le adunanze dell'organo amministrativo;
- cura la tenuta dei libri sociali.

Il Tesoriere:

- cura la tenuta della cassa dell'ente;
- cura la tenuta della contabilità dell'ente;
- effettua verifiche e controlli contabili;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione della bozza del

	bilancio.	
	Ai sensi dell'articolo 26 comma 1 Codice del terzo Settore gli	
	amministratori sono nominati dal Consiglio Direttivo secondo	
	le modalità di decisione di cui all'articolo 14 (quattordici)	
	del presente statuto.	
	Può assumere la carica di amministratore solo chi sia in pos-	
	sesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indi-	
	pendenza.	
	Gli amministratori entro trenta giorni dalla notizia della lo-	
	ro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico	
	Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi	
	nome, cognome, luogo e data di nascita, il domicilio e la cit-	
	tadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresen-	
	tanza legale dell'ente, precisando se disgiuntamente o con-	
	giuntamente, ai sensi dell'articolo 26 comma 6 Codice del Ter-	
	zo Settore.	
	ARTICOLO 13	
	DURATA DELLA CARICA, REVOCA E CESSAZIONE	
	Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissio-	
	ni o per il periodo determinato al momento della nomina.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è	
	stato ricostituito.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più ammi-	
	- 10 -	

	nistratori (inclusa l'ipotesi in cui venga meno la metà degli	
	amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli	
	stessi, in caso di numero dispari), si provvede alla loro so-	
	stituzione.	
	ARTICOLO 14	
	DECISIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente.	
	Il Presidente coordina ed indirizza l'attività dell'ente; pre-	
	dispone e presenta il bilancio preventivo e consuntivo; esegue	
	le delibere delle adunanze dell'organo amministrativo; nomina	
	i delegati alle riunioni degli organismi provinciali e regio-	
	nali cui l'ente partecipi.	
	Il Consiglio Direttivo deve deliberare riunendosi.	
	Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordi-	
	ne del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti	
	gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie	
	da trattare.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli	
	aventi diritto, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad as-	
	sicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni	
	prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno	
	prima.	
	Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della	
	riunione, nonché l'ordine del giorno.	
	Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche fuori dalla	
	- 11 -	

	sede legale, purch� in Italia. In ogni caso, affin� il Con-	
	siglio sia validamente convocato, occorre che la convocazione	
	e le modalit� di svolgimento non siano ingiustificatamente	
	ostative per l'esercizio delle prerogative degli aventi dirit-	
	to.	
	Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i	
	consiglieri in carica e l'Organo di Controllo.	
	Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche	
	mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i	
	partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito	
	di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla	
	trattazione degli argomenti affrontati, non� di ricevere,	
	trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presup-	
	posti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si	
	trova il presidente.	
	Per la validit� delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,	
	assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza ef-	
	fettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deli-	
	berazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei	
	presenti. In caso di parit� di voti, la proposta si intende	
	respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si rediger� un verbale firma-	
	to dal Presidente e dal segretario se nominato che dovr� esse-	
	re trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni	
	- 12 -	

dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 15

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio Direttivo ha i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle sue competenze ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 codice civile, nei limiti di compatibilità.

ARTICOLO 16

RAPPRESENTANZA

La rappresentanza dell'ente spetta a ciascun Consigliere ed al Presidente del Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le eventuali limitazioni del potere di rappresentanza sono opponibili ai terzi solo se iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 17

COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni del loro ufficio.	
	Il Consiglio Direttivo può inoltre assegnare agli amministra-	
	tori un'indennità annuale in misura fissa, nonché determinare	
	un'indennità per la cessazione dalla carica, od assegnare emo-	
	lumentati, compensi o corrispettivi.	
	In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri	
	delegati, il loro emolumento, compenso o corrispettivo è sta-	
	bilito dal Consiglio Direttivo al momento della nomina.	
	ARTICOLO 18	
	CONFLITTO DI INTERESSI	
	Ai sensi dell'articolo 27 Codice del Terzo Settore, al con-	
	flitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo	
	2475-ter codice civile.	
	ARTICOLO 19	
	RESPONSABILITÀ	
	Ai sensi dell'articolo 28 Codice del Terzo Settore, gli ammi-	
	nistratori rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori	
	sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393,	
	2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 codice civile e	
	dell'art. 15 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compati-	
	bili.	
	L'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione	
	legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai	
	sensi dell'art. 2409 codice civile, in quanto compatibile.	
	- 14 -	

	Non è consentita la rinunzia o la transazione da parte della	
	fondazione all'azione di responsabilità contro gli amministra-	
	tori.	
	Delle obbligazioni e dei debiti assunti in nome e per contro	
	della fondazione non risponde l'amministratore, ma esclusiva-	
	mente la fondazione con il proprio patrimonio.	
	SEZIONE III.2	
	CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	ARTICOLO 20	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	È obbligatoria la nomina di un organo di controllo, anche mo-	
	nocratico.	
	L'organo di controllo è nominato dal Consiglio Direttivo.	
	I componenti dell'organo di controllo restano in carica fino a	
	revoca o dimissioni o per il periodo determinato al momento	
	della nomina e non sono rieleggibili.	
	Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399	
	codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono	
	essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.	
	2397 comma 2 codice civile.	
	Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requi-	
	siti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.	
	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.	
	- 15 -	

	8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'ade-	
	guatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabi-	
	le e sul suo concreto funzionamento.	
	L'organo di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di	
	cui all'articolo 31 comma 1 Codice del Terzo Settore, può	
	esercitare la revisione legale dei conti.	
	In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori le-	
	gali iscritti nell'apposito registro.	
	L'organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitorag-	
	gio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e	
	di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia sta-	
	to redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo	
	14 Codice del Terzo Settore. Gli esiti del controllo svolto	
	dell'organo di controllo risultano dal bilancio sociale.	
	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi mo-	
	mento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e	
	di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministra-	
	tori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su de-	
	terminati affari.	
	Ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso del-	
	le spese sostenute per ragioni del loro ufficio.	
	Gli amministratori possono inoltre assegnare ai componenti	
	dell'organo di controllo emolumenti, compensi o corrispettivi.	
	ARTICOLO 21	
	REVISORE LEGALE DEI CONTI	
	- 16 -	

	La Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una	
	società di revisione legale iscritti nell'apposito registro	
	quando supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti	
	limiti:	
	- totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari ad Euro	
	1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila virgola zero zero);	
	- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate Euro	
	3.000.000,00 (tre milioni virgola zero zero);	
	- dipendenti occupati in media durante l'esercizio 20 (venti)	
	unità.	
	L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due eserci-	
	zi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.	
	La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti	
	patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 11 (undici) del	
	presente statuto.	
	SEZIONE IV	
	RENDICONTO FINANZIARIO	
	ARTICOLO 22	
	BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI	
	Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.	
	Il bilancio deve essere approvato dall'organo amministrativo	
	entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio e	
	deve essere depositato al registro Unico Nazionale del Terzo	
	Settore o al Registro delle Imprese:	
	- in generale entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura	
	- 17 -	

	dell'esercizio;	
	- per gli enti del terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale obbligati a tenere le scritture contabili di cui all'art. 2214 codice civile, entro sessanta giorni dall'approvazione.	
	Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della fondazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e di legge.	
	Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Se poi i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate non sono superiori ad Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero), il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.	
	Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.	
	L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3 (tre) del presente statuto, nella relazione di missione o in una annota-	

	zione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrati-	
	va al bilancio.	
	ARTICOLO 23	
	BILANCIO SOCIALE	
	Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate	
	comunque denominate superiori ad Euro 1.000.000,00 (unmilione	
	virgola zero zero) l'organo amministrativo deve depositare	
	presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pub-	
	blicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale redatto	
	secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del La-	
	voro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di	
	cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore e il Consiglio	
	Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri	
	elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimen-	
	sioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto	
	sociale delle attività svolte.	
	Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate	
	comunque denominate superiori ad Euro 100.000,00 (centomila	
	virgola zero zero) annui, l'organo amministrativo deve pubbli-	
	care annualmente e tenere aggiornati sul sito internet della	
	fondazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi	
	a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di	
	amministrazione e controllo ed ai dirigenti.	
	ARTICOLO 24	
	LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI	
	- 19 -	

	Oltre le scritture prescritte nei precedenti articoli del pre-	
	sente statuto, la fondazione deve tenere:	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di	
	amministrazione, in cui devono essere trascritti anche i ver-	
	bali redatti per atto pubblico;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di	
	controllo, e di eventuali altri organi sociali.	
	I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a	
	cura dell'organo cui si riferiscono.	
	Tutti gli aderenti hanno il diritto di esaminare i libri so-	
	ciali facendone richiesta scritta al Presidente, il quale ha	
	10 (dieci) giorni di tempo per fornirli.	
	SEZIONE V	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	ARTICOLO 25	
	SCIoglimento ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE E LIQUIDAZIONE	
	Lo scioglimento della fondazione è deliberato dal Consiglio	
	Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri.	
	Lo scioglimento può essere deciso quando il Consiglio Diretti-	
	vo ritenga raggiunto lo scopo della Fondazione o lo ritenga	
	non più raggiungibile.	
	Dopo la decisione di scioglimento, il Consiglio Direttivo deve	
	richiedere all'Autorità tutoria di dichiarare l'estinzione	
	della Fondazione ai sensi dell'art. 27 codice civile.	
	Il Consiglio Direttivo provvede anche a nominare uno o più li-	
	- 20 -	

	liquidatori.	
	Il liquidatore nominato, esperita la procedura di liquidazione	
	di tutti i beni (mobili e immobili) e di estinzione delle	
	eventuali obbligazioni esistenti, ai sensi dell'articolo 9 Co-	
	dice del Terzo Settore, devolve il patrimonio residuo, previo	
	parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1,	
	Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta	
	dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano at-	
	tività simili e che perseguano analoghe finalità, individua-	
	ti dal Consiglio di Amministrazione nella decisione di scio-	
	glimento.	
	ARTICOLO 26	
	ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE	
	Al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore la	
	Fondazione viene iscritta presso il Registro Unico Nazionale	
	del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 117/2017.	
	ARTICOLO 27	
	RINVIO ALLA LEGGE	
	Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si	
	applicano le norme di legge in materia, in particolare quelle	
	di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Set-	
	tore).	
	F.to: FRANCESCO GIANCOLA	
	F.to: LUCA ABATINI	
	F.to: PAOLO CINQUE, Notaio	
	- 21 -	

[illegible]

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, già modificato all'art.15 del Decreto Legislativo 30.12.2010 n.235, firmato digitalmente come per legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Como, 26.03.2026

FIRMATO PAOLO CINQUE NOTAIO